Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 30 novembre 1961** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 686-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 297 DEL 30 NOVEMBRE 1961:

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1961.

Direttive annuali per attuare, in modo organico e coordinato, le iniziative e gli interventi di cui all'art. 2 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sul piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 297 DEL 30 NOVEMBRE 1961:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del tesoro al 31 ottobre 1961. Situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(8086)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 297 DEL 30 NOVEMBRE 1961:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 51: **Società immobiliare Fausta, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1961. — **Mario Maraldi, società per azioni, in Bologna:** Estrazione di obbligazioni. — **Ditta ing. Leopoldo Biasi e C., società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1961. — **Società per azioni Giuseppe Garolla, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1961. — **Mediterranea raffineria siciliana petroli, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1961. — **SERIOM, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni del prestito emesso con verbale di assemblea 30 maggio 1958, sorteggiate il 30 ottobre 1961. — **SERIOM, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni del prestito emesso con verbale di assemblea 29 dicembre 1958, sorteggiate il 30 ottobre 1961. — **SERIOM, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni del prestito emesso con verbale di assemblea 8 giugno 1959, sorteggiate il 30 ottobre 1961. — **Stagionatura della seta e controlli tessili, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1961. — **Società per azioni Molini pastificio Ettore Santi, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1961. — **Società per azioni Società italiana Hatù, in Bologna:** Obbligazioni del prestito obbligazionario 5 % sorteggiate il 9 novembre 1961. — **Società per azioni Società italiana Hatù, in Bologna:** Obbligazioni del prestito obbligazionario 7 % sorteggiate il 9 novembre 1961. — **« Asborno » Saponerie liguri, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1961. — **Immobiliare Abduana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1961. — **Microfarad, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 ottobre 1961. — **Società per azioni Casa di cura Sant'Anna, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1961. — **F.I.S.M.I. - Finanziaria Italo Svizzera Mobiliare Immobiliare, società per azioni, in Milano:** Rimborso anticipato di obbligazioni. — **A.P.E. - Applicazione Processi Elettrochimici, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 novembre 1961. — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, per azioni, in Milano:** Obbligazioni - Emissione 1954-55 - sorteggiate il 25 settembre 1961. — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, per azioni, in Milano:** Obbligazioni - Emissione 1957 e seconda emissione 1957 - sorteggiate il 25 settembre 1961. — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, per azioni, in Milano:** Obbligazioni - Emissione 1952 - sorteggiate il 25 settembre 1961. — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, per azioni, in Milano:** Obbligazioni - Emissione 1956 - sorteggiate il 25 settembre 1961. — **Società per azioni S.I.M.B.I., in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1961. — **Immobiliare Franca, società per azioni in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1961. — **Rizzoli editore, società per azioni, in Milano:** Rimborso di obbligazioni. — **Banco di Napoli - Istituto di credito di diritto pubblico:** Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1961. — **Società talco e grafite Val Chisone, in Pinerolo:** Obbligazioni sorteggiate il 17 novembre 1961. — **Società Visnova, per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Unipectina, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1961. — **Molino San Giuliano Piemonte, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1961. — **Foro frumentario, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1961. — **Officine elettromeccaniche Scarpa e Magnano, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1961. — **Galfa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1961. — **Magliano, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni del prestito 6 novembre 1948, sorteggiate il 29 settembre 1961. — **Magliano, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni del prestito 27 aprile 1959, sorteggiate il 29 settembre 1961. — **Martini e Rossi, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1961. — **S.I.A.C. - Società immobiliare agricola Alto Chianti, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1961. — **Società per azioni Sebastiano Bocciardo e C., in Genova:** Errata-corrige. — **Società Elettrica Selt - Valdarno, in Firenze:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1961, n. 1202.

Modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 80. — Il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, conferisce dopo un corso di studi della durata di quattro anni, le seguenti lauree:

in matematica;
in fisica;
in scienze naturali;
in scienze biologiche;
in scienze geologiche;

e dopo un corso di studi della durata di cinque anni, la laurea in chimica.

L'Art. 82, relativo al corso di laurea in Scienze matematiche è abrogato e sostituito dal seguente:

Il corso di studi in matematica si distingue in tre indirizzi: generale, didattico e applicativo.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il primo biennio:

1° *Anno*:
1) Analisi matematica;
2) Geometria I;
3) Algebra;
4) Fisica generale I;

2° *Anno*:
1) Analisi matematica II;
2) Geometria II;
3) Meccanica razionale;
4) Fisica generale II.

Per ciascuno degli insegnamenti elencati vi è un esame finale. Gli insegnamenti fondamentali sopra elencati sono accompagnati ciascuno da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

I corsi di « Analisi matematica » di « Geometria » di « Fisica generale » non debbono essere considerati come dei comuni corsi biennali; essi constano ciascuno di due parti annuali distinte, la prima propedeutica alla seconda, e con due esami distinti, il primo propedeutico al secondo.

Potranno essere iscritti al secondo anno soltanto quegli studenti che abbiano superato almeno due degli esami di « Analisi matematica I », « Geometria I », « Algebra ».

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il terzo anno:
1) Istituzioni di analisi superiore;
2) Istituzioni di geometria superiore;
3) Istituzioni di fisica matematica;

Questi corsi saranno accompagnati da esercitazioni che ne formano parte integrante.

Nel secondo biennio, oltre agli esami di cui al precedente comma, dovranno essere impartite altre quattro discipline di cui una dovrà essere seguita nel terzo anno le altre nel quarto, una di esse, almeno, dovrà essere ad indirizzo fisico.

Le discipline di indirizzo fisico sono contrassegnate con asterisco nell'elenco delle materie complementari.

Dei predetti quattro insegnamenti sono fondamentali:

per l'indirizzo generale: Analisi superiore e Geometria superiore;

per l'indirizzo didattico: Matematiche complementari e Matematiche elementari da un punto di vista superiore;

per l'indirizzo applicativo: Meccanica superiore e Calcoli numerici e grafici.

Gli insegnamenti complementari dei tre indirizzi a scelta dello studente, escludendo dall'elenco i fondamentali dell'indirizzo prescelto, sono compresi nel seguente elenco:

Algebra superiore;
Analisi funzionale;
Analisi superiore;
Astronomia;
* Astrofisica;
Calcoli numerici e grafici;
Calcolo delle probabilità;
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
Cibernetica e teoria dell'informazione;
* Complementi di fisica generale;
Economia matematica;
Epistemologia e metodologia;
* Fisica matematica;
* Fisica nucleare;
* Fisica superiore;
* Fisica teorica;
Geodesia;
Geometria algebrica;
Geometria differenziale;
Geometria superiore;
* Istituzioni di fisica teorica;
Logica matematica;
Matematica finanziaria e attuariale;
Matematiche complementari;
Matematiche elementari da un punto di vista superiore;
Matematiche superiori;
* Meccanica quantistica;
* Meccanica statistica;
Meccanica superiore;
* Onde elettromagnetiche;
Pedagogia;
* Relatività;
Statistica matematica;
Storia delle matematiche;
* Struttura della materia;
Teoria delle funzioni;
Teoria dei numeri;
Teoria e applicazione delle macchine calcolatrici;
Topologia.

Per ciascuno degli insegnamenti, sia fondamentali che complementari del secondo biennio, vi è un esame finale.

L'esame di laurea comprenderà in ogni caso un colloquio di cultura generale e un lavoro scritto, il quale per la laurea con indirizzo generale dovrà essere una ricerca originale. L'esame di laurea comprenderà inoltre la discussione di due tesine orali.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

L'art. 84 relativo al corso di laurea in matematica e fisica è abrogato.

Art. 90. — E' abrogato il secondo comma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 48. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1961, n. 1203.

Modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 44 è abrogato e sostituito dal seguente:

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:

1) Laurea in chimica;
2) Laurea in fisica;
3) Laurea in matematica;
4) Laurea in scienze naturali;
5) Laurea in scienze geologiche;
6) Laurea in chimica industriale.

Gli articoli 53, 54 e 55 relativi al corso di laurea in scienze matematiche sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Laurea in Matematica

Art. 53. — E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Possono essere ammessi i diplomati dagli Istituti tecnici industriali, nautici, àgrari e per geometri, alle condizioni stabilite dalla legge.

La durata del corso è di quattro anni.

Il corso di studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.

Lo studente deve dichiarare quale dei tre indirizzi intende scegliere, all'atto della iscrizione al terzo anno.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il primo biennio:

1° *Anno*:

1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Algebra;
4) Fisica generale I;

2° *Anno*:

1) Analisi matematica II;
2) Geometria II;
3) Meccanica razionale;
4) Fisica generale II.

Per ciascuno degli insegnamenti elencati vi è un esame finale.

Art. 54. — Gli insegnamenti fondamentali sopra elencati sono accompagnati ciascuno da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

I corsi di Analisi matematica, Geometria e Fisica generale constano ciascuno di due parti annuali distinte, la prima propedeutica alla seconda, e con due esami distinti, il primo propedeutico al secondo.

Potranno essere iscritti al secondo anno soltanto quegli studenti che abbiano superato almeno due degli esami di Analisi matematica I, Geometria I, Algebra.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il terzo anno:

1) Istituzioni di Analisi superiore;
2) Istituzioni di Geometria superiore;
3) Istituzioni di Fisica matematica.

Sono inoltre insegnamenti fondamentali, ai sensi del comma secondo del n. 6 della Tabella *B*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692:

Per l'indirizzo generale

4) Analisi superiore;
5) Geometria superiore;

Per l'indirizzo didattico

4) Matematiche complementari I;
5) Matematiche complementari II;

Per l'indirizzo applicativo

4) Calcolo delle probabilità;
5) Calcoli numerici e grafici.

Sono insegnamenti complementari quelli dei seguenti due gruppi:

Per l'indirizzo generale

1° *gruppo*:

1) Istituzioni di Fisica teorica;
2) Struttura della materia;
3) Complementi di Fisica generale;
4) Astronomia;
5) Astrofisica;
6) Fisica matematica;
7) Meccanica superiore,
8) Fisica superiore;
9) Onde elettromagnetiche;
10) Fisica nucleare;

2° *gruppo*:

1) Matematiche complementari I;
2) Matematiche superiori;
3) Algebra superiore;
4) Topologia;
5) Analisi funzionale;
6) Geometria differenziale;
7) Calcolo delle probabilità;
8) Teoria delle funzioni;
9) Analisi numerica;
10) Ricerca operativa;
11) Statistica matematica;

Per l'indirizzo didattico

1° *gruppo*:

1) Complementi di Fisica generale;
2) Preparazione di esperienze didattiche;
3) Astronomia;
4) Struttura della materia;

2° *gruppo*:

1) Storia didattica della matematica;
2) Complementi di Algebra;

3) Matematica finanziaria ed attuariale;
4) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
5) Matematiche superiori;
6) Geometria superiore;
7) Analisi superiore;
8) Logica matematica;
9) Teoria delle funzioni;
10) Calcolo delle probabilità.

Per l'indirizzo applicativo

1° *gruppo*:
1) Complementi di fisica generale;
2) Istituzioni di Fisica teorica;
3) Geofisica;
4) Astronomia;
5) Elettronica;
6) Fisica dei neutroni;

2° *gruppo*:
1) Teoria e applicazione delle macchine calcolatrici;
2) Matematica finanziaria ed attuariale;
3) Statistica matematica;
4) Economia matematica;
5) Logica matematica;
6) Matematiche complementari I;
7) Cibernetica e Teoria dell'informazione;
8) Analisi numerica;
9) Ricerca operativa.

I corsi di Matematiche complementari per l'indirizzo didattico constano di due parti annuali distinte, la prima propedeutica alla seconda, e con due esami distinti. Il primo propedeutico al secondo.

Art. 55. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali per l'indirizzo scelto, ed in due complementari da lui scelti, uno nel primo gruppo (Fisico) e uno nel secondo gruppo dell'elenco relativo all'indirizzo al quale si è iscritto.

Nel terzo anno lo studente deve seguire quattro corsi.

L'esame di laurea consta di due parti, la prima delle quali precede la seconda:

1) Un esame di cultura generale sulle scienze matematiche;

2) la discussione di un lavoro scritto e di due tesine orali in materie diverse fra di loro e da quella su cui verte il lavoro scritto.

Per l'indirizzo generale il lavoro scritto dovrà essere una ricerca originale.

Gli articoli 56, 57 e 58 relativi al corso di laurea in Matematica e fisica sono soppressi.

All'art. 69 relativo al seminario matematico sono aggiunti i seguenti commi:

Del Seminario matematico fa parte il Centro di matematica applicata, dotato dell'attrezzatura adeguata.

Il Centro di matematica applicata ha per scopo di potenziare e di incrementare gli studi di Matematica applicata, di favorire i contatti fra matematici ed industrie, Istituti bancari e in generale grandi Aziende che richiedono l'opera dei matematici.

Direttore del Centro di matematica applicata è di norma il direttore del Seminario matematico.

Del Centro di matematica applicata fanno parte tutti i professori di ruolo del Seminario matematico e tutti i professori ufficiali di materie di matematica applicata. Potranno essere invitati a far parte del Centro di matematica applicata anche altri professori ufficiali e tecnici, la cui collaborazione sarà ritenuta utile all'attività del Centro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 47. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1961, n. 1204.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua nella forma « æque principaliter » della parrocchia della B.M.V. Addolorata in frazione Comacchio del comune di Cuvio (Varese) con la parrocchia di San Lorenzo M., in frazione Canonica dello stesso Comune.

N. 1204. Decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Como in data 14 luglio 1958, relativo all'unione perpetua nella forma « æque principaliter » della parrocchia della B. M. V. Addolorata, in frazione Comacchio del comune di Cuvio (Varese), con la parrocchia di San Lorenzo M. in frazione Canonica dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 21. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1961, n. 1205.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata « Collegio arcivescovile », con sede in Trento.

N. 1205. Decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata « Collegio arcivescovile », con sede in Trento, e viene approvato lo statuto della Fondazione anzidetta.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 19. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1961, n. 1206.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata « Casa della Carità di San Vincenzo de' Paoli », con sede in Toritto (Bari).

N. 1206. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata « Casa della Carità di San Vincenzo de' Paoli », con sede in Toritto (Bari), e viene approvato lo statuto della Fondazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 23. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1961, n. 1207.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria, in frazione Valliano del comune di Montescudo (Forlì).

N. 1207. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Rimini in data 1° novembre 1960, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria, in frazione Valliano del comune di Montescudo (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1961
Atti del Governo, registro n. 142, *foglio n.* 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1961, n. 1208.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio nel comune di Termoli (Campobasso).

N. 1208. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decerto dell'Ordinario diocesano di Termoli, in data 1° gennaio 1959, integrato con tre dichiarazioni di cui le prime due in data 25 novembre 1959 e la terza del 7 settembre 1960, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio nel comune di Termoli (Campobasso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1961
Atti del Governo, registro n. 142, *foglio n.* 25. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1961, n. 1209.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Pietro, in località omonima del comune di Masone (Genova).

N. 1209. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Acqui Terme in data 1° febbraio 1961, integrato con dichiarazione del 7 luglio 1961, relativo alla erezione della parrocchia di San Pietro, in località omonima del comune di Masone (Genova).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1961
Atti del Governo, registro n. 142, *foglio n.* 22. — VILLA

ERRATA-CORRIGE

Nella legge 31 ottobre 1961, n. 1196 « Modifiche in materia di imposta generale sull'entrata », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 27 novembre 1931:

all'art. 3, sesta riga, in luogo di « ...installazioni di immobili, ... » leggasi: « ...installazioni in immobili, ... »;

all'art. 4, ultimo capoverso, seconda riga, in luogo di « ...previsti dai precedenti commi... » leggasi: « ...prevista dai precedenti commi ... ».

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1961.

Classificazione tra le provinciali della strada di collegamento tra la Strada statale n. 13 e la Strada statale n. 14, in provincia di Venezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione 29 aprile 1958, n. 2751, della Amministrazione provinciale di Venezia concernente la classificazione della strada, di nuova costruzione, che collega la Strada statale n. 13 « Pontebbana » alla Strada statale n. 14 « della Venezia Giulia »;

Visto il voto in data 11 agosto 1961, n. 1465, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della suindicata legge;

Ritenuto che la suddetta strada, della lunghezza di Km. 5+800 può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 la strada di nuova costruzione della lunghezza di Km. 5+800 di collegamento della Strada statale n. 14 fuori dell'abitato di Mestre alla Strada statale n. 13 in località « Nuova Favorita », è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

(8016)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. G. Battista Tambucci, nato a Giuliano di Roma il 18 giugno 1923, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma originale di laurea in farmacia conseguito presso la Università di Roma il 16 aprile 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(7660)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ururi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 120, l'Amministrazione comunale di Ururi (Campobasso) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7873)

Autorizzazione al comune di Palombaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 201, l'Amministrazione comunale di Palombaro (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.256.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7926)

Autorizzazione al comune di Tufillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 202, l'Amministrazione comunale di Tufillo (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.216.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7927)

Autorizzazione al comune di Greve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 87, l'Amministrazione comunale di Greve (Firenze) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.635.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7928)

Autorizzazione al comune di Posta Fibreno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 166, l'Amministrazione comunale di Posta Fibreno (Frosinone) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7929)

Autorizzazione al comune di Moraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 95, l'Amministrazione comunale di Moraro (Gorizia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.567.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7930)

Autorizzazione al comune di Frisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 200, l'Amministrazione comunale di Frisa (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.252.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7952)

Autorizzazione al comune di Pago Veiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 396, l'Amministrazione comunale di Pago Veiano (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7905)

Autorizzazione al comune di Solopaca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 398, l'Amministrazione comunale di Solopaca (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7904)

Autorizzazione al comune di Limatola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 161, l'Amministrazione comunale di Limatola (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 15.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7906)

Autorizzazione al comune di Pannarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 399, l'Amministrazione comunale di Pannarano (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7907)

Autorizzazione al comune di Pieve d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 196, l'Amministrazione comunale di Pieve d'Alpago (Belluno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.649.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7908)

Autorizzazione al comune di Agugliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1961, registro n. 31 Interno, foglio n. 5, l'Amministrazione comunale di Agugliano (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7910)

Autorizzazione al comune di Porto San Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 106, l'Amministrazione comunale di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 70.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ed effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7909)

Autorizzazione al comune di Belvedere Ostrense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 395, l'Amministrazione comunale di Belvedere Ostrense (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7911)

Autorizzazione al comune di Cerreto D'Esi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1961, registro n. 31 Interno, foglio n. 13, l'Amministrazione comunale di Cerreto D'Esi (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7912)

Autorizzazione al comune di Camerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1961, registro n. 31 Interno, foglio n. 8, l'Amministrazione comunale di Camerano (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7913)

Autorizzazione al comune di Ostra Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1961, registro n. 31 Interno, foglio n. 10, l'Amministrazione comunale di Ostra Vetere (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 20.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(7914)

Autorizzazione al comune di Ripe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1961, registro n. 31 Interno, foglio n. 11, l'Amministrazione comunale di Ripe (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7915)

Autorizzazione al comune di Sassoferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1961, registro n. 31 Interno, foglio n. 7, l'Amministrazione comunale di Sassoferrato (Ancona) viene auotrizzata ad assumere un mutuo di L. 38.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7917)

Autorizzazione al comune di Staffolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1961, registro n. 31 Interno, foglio n. 9, l'Amministrazione comunale di Staffolo (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.625.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7916)

Autorizzazione al comune di Corinaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1961, registro n. 31 Interno, foglio n. 14, l'Amministrazione comunale di Corinaldo (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7918)

Autorizzazione al comune di Castri di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 107, l'Amministrazione comunale di Castri di Lecce (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.890.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7931)

Autorizzazione al comune di Sambuci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 119, l'Amministrazione comunale di Sambuci (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.505.916, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7932)

Autorizzazione al comune di Pisoniano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 79, l'Amministrazione comunale di Pisoniano (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.972.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7933)

Autorizzazione al comune di Pettorazza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 83, l'Amministrazione comunale di Pettorazza (Rovigo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7934)

Autorizzazione al comune di Papozze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 84, l'Amministrazione comunale di Papozze (Rovigo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7935)

Autorizzazione al comune di Torchiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 104, l'Amministrazione comunale di Torchiara (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.626.636, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7936)

Autorizzazione al comune di Stella Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 105, l'Amministrazione comunale di Stella Cilento (Salerno) viene autorizzata da assumere un mutuo di lire 3.314.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7937)

Autorizzazione al comune di Salvitelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 225, l'Amministrazione comunale di Salvitelle (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7938)

Autorizzazione al comune di Polla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 224, l'Amministrazione comunale di Polla (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1[illegible].000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7939)

Autorizzazione al comune di Pellezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 85, l'Amministrazione comunale di Pellezzano (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.377.144, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7940)

Autorizzazione al comune di Ascea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 223, l'Amministrazione comunale di Ascea (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.124.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercilio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7941)

Autorizzazione al comune di Amantea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 391, l'Amministrazione comunale di Amantea (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 13.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7942)

Autorizzazione al comune di Castrovillari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 392, l'Amministrazione comunale di Castrovillari (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 85.740.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7943)

Autorizzazione al comune di Fagnano Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 164, l'Amministrazione comunale di Fagnano Castello (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7944)

Autorizzazione al comune di Laino Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 211, l'Amministrazione comunale di Laino Castello (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7945)

Autorizzazione al comune di Santa Domenica Talao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 210, l'Amministrazione comunale di Santa Domenica Talao (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione di due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7948)

Autorizzazione al comune di Lattarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 393, l'Amministrazione comunale di Lattarico (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7946)

Autorizzazione al comune di Poggio Berni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 87, l'Amministrazione comunale di Poggio Berni (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7947)

Autorizzazione al comune di Scigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 213, l'Amministrazione comune di Scigliano (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7949)

Autorizzazione al comune di Canna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 86, l'Amministrazione comunale di Canna (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7950)

Autorizzazione al comune di Stornara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 88, l'Amministrazione comunale di Stornara (Foggia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7951)

Autorizzazione al comune di Anzano di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 89, l'Amministrazione comunale di Anzano di Puglia (Foggia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7953)

Autorizzazione al comune di Torremaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 86, l'Amministrazione comunale di Torremaggiore (Foggia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7954)

Autorizzazione al comune di Vinci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 121, l'Amministrazione comunale di Vinci (Firenze) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 15.540.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7955)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati n. 2 marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 108-NA » della ditta Giulia Tubelli fu Luigi, già esercente un laboratorio di oreficeria in Napoli, piazza Larga Orefici n. 19.

Si rende noto altresì lo smarrimento, da parte della ditta medesima, dell'altro marchio fornitole a suo tempo.

Si diffida l'eventuale detentore del marchio suddetto a restituirlo all'Ufficio metrico provinciale di Napoli.

(7671)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « C.O.S.M.A.T. - Cooperativa Servizi Manovalanza Ausiliari Traffico », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 ottobre 1961 i poteri conferiti al sig. Antonio Passeggio, commissario governativo della Società cooperativa « C.O.S.M.A.T. - Cooperativa Servizi Manovalanza Ausiliari Traffico », con sede in Napoli, sono stati prorogati dal 26 ottobre 1961 al 26 gennaio 1962.

(7840)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa « Latteria Sociale Euganea », con sede in Abano Terme (Padova).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 ottobre 1961 i poteri conferiti al dott. Leone Bisello, commissario governativo della Società cooperativa « Latteria Sociale Euganea », con sede in Abano Terme (Padova), sono stati prorogati dal 31 ottobre al 31 dicembre 1961.

(7839)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1961, registro n. 13, foglio n. 333, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Brandoni Giovanni avverso il decreto del Ministro per le finanze 25 agosto 1953, n. 101731, emesso per infrazioni alla legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

(7842)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare il legato costituito dal complesso immobiliare sito in Città Sant'Angelo (Pescara).

Con decreto ministeriale n. 300.8/62959, in data 7 novembre 1961, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare il legato costituito dal complesso immobiliare, sito in Città Sant'Angelo (Pescara) disposto dal prof. Roberto Nasuti di Città Sant'Angelo con testamento pubblico in data 4 giugno 1960 per notaro Di Luca Riccardo di Penne (Pescara). I poderi legati, in nuda proprietà, di mq. 100.300, hanno il periziato valore di L. 10.000.000, e sono così descritti:

1) Podere « Giacintucci », sito in contrada Tavolato, di Ha. 2.70.00 comprendente le particelle numeri 80, 82, 79, 180, 181 e 182 del foglio n. 37 del nuovo catasto;

2) Podere « Marchese », sito in contrada Trocco, di Ha. 1.66.40 comprendente le particelle numeri 22, 37, 39 e 40 del foglio n. 38;

3) Podere « Di Censo », sito in contrada San Pietro, di Ha. 2.75.60 comprendente le particelle numeri 20, 148, 213 e 235 del foglio n. 27;

4) Podere « Collipa », sito in contrada San Pietro, di Ha. 2.91.00 comprendente le particelle numeri 41, 119, 118, 117, 116 e 162 del foglio n. 38.

(7829)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 254

Corso dei cambi del 29 novembre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,65	620,64	620,72	620,605	620,70	—	620,66	620,65	620,65	620,60
$ Can.	597,25	596 —	596,50	596 —	595,40	—	596,25	597,30	597,25	596,50
Fr. Sv.	143,60	143,61	143,61	143,615	143,60	—	143,63	143,60	143,60	143,60
Kr. D.	90,17	90,20	90,20	90,18	90,15	—	90,205	90,15	90,17	90,15
Kr. N.	87,29	87,28	87,31	87,27	87,25	—	87,275	87,25	87,29	87,35
Kr. Sv.	120,18	120,17	120,18	120,17	120,10	—	120,17	120,20	120,18	120,15
Fol.	172,47	172,49	172,50	172,50	172,45	—	172,51	172,45	172,47	172,50
Fr. B.	12,46	12,47	12,47	12,4675	12,465	—	12,47	12,46	12,46	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,53	126,50	126,49	126,50	126,50	—	126,495	526,50	126,53	126,50
Lst.	1747,12	1747,125	1747,40	1747,10	1746,75	—	1747,30	1747,15	1747,12	1747,25
Dm. occ.	—	155,18	155,20	155,165	155,13	—	155,195	155,15	155,22	155,23
Scell. Austr.	24,04	24,045	24,045	24,04	24 —	—	24,043	24,03	24,04	24,04
Escudo Port.	21,79	21,79	21,80	21,79	21,70	—	21,785	21,79	21,79	21,79

Media dei titoli del 29 novembre 1961

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	100,30
Id. 3,50 % 1902	100,40
Id. 5 % 1935	106,95
Redimibile 3,50 % 1934	99,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,775
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100 —
Id. 5 % 1936	101,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,975

Titolo	Valore
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	103,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,675
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 novembre 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,632
1 Dollaro canadese	596,125
1 Franco svizzero	143,622
1 Corona danese	90,192
1 Corona norvegese	87,272
1 Corona svedese	120,17
1 Fiorino olandese	172,505
1 Franco belga	12,469
1 Franco nuovo (N.F.)	126,497
1 Lira sterlina	1747,20
1 Marco germanico	155,18
1 Scellino austriaco	24,041
1 Escudo Port.	21,787

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Concorso per titoli ed esami a dodici posti di direttore sanitario provinciale di 3ª classe in prova

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 259 in data 6 settembre 1961 della Giunta esecutiva;

Visto il regolamento organico per il personale degli uffici e servizi centrali e periferici dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 29 ottobre 1953, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1958;

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per titoli ed esami, a dodici posti di direttore sanitario provinciale in prova nel ruolo sanitario del personale provinciale, gruppo *A*, grado gerarchico 5° dell'Opera, già VIII dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di laurea in medicina e chirurgia, conseguita da almeno dieci anni, ed essere abilitati all'esercizio professionale;

B) essere forniti del diploma di specializzazione in clinica pediatrica;

C) essere di età non superiore agli anni 40.

Detto limite massimo di età è elevato di cinque anni per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione o che appartengano alle altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che già rivestano la qualifica di sanitario di ruolo dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico;

D) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

E) avere il godimento dei diritti politici;

F) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile, che sarà accertata d'ufficio;

G) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

H) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., Lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il giorno 15 dicembre 1961.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 40° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso del requisito previsto nella lettera *C*) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la data del conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, l'Università che l'ha rilasciata e la data di abilitazione all'esercizio professionale;

la data di specializzazione in clinica pediatrica e l'Università che ha rilasciato il diploma relativo;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi delle sedi vacanti;

se siano impiegati dello Stato o di altro Ente pubblico, indicando l'Amministrazione, la categoria e la qualifica ricoperta.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti dello Stato, dell'Opera o di altri Enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *G*) dell'art. 2 del presente bando.

Agli effetti della valutazione e dell'assegnazione del punteggio relativo, i candidati, a corredo della domanda, dovranno allegare tutti quei documenti e titoli che riterranno di produrre nel loro interesse (certificati di servizio prestati, pubblicazioni, studi, ecc.).

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla presidenza dell'O.N.M.I., entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta della liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità; oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio

1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Gli aspiranti, che intendano fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con deliberazione della Giunta esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire alla presidenza dell'O.N.M.I., nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante non sia d'età superiore agli anni 40.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 40° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *C*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 4;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziario;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da lire 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

f) 1) diploma di laurea in medicina e chirurgia, in originale o in copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale, come sopra;

3) diploma di specializzazione in clinica pediatrica, come sopra;

g) copia, su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) e *e*) del precedente art. 5, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del precedente articolo 5, unitamente alla copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione interessata, con la indicazione della qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in:

1) una prova scritta riguardante la fisiopatologia e clinica pediatrica;

2) una prova pratica riguardante l'esame clinico di un bambino sano o malato;

3) una prova di laboratorio riguardante la batteriologia e la chimica applicata alla pediatria;

4) una prova orale riguardante le materie della prova scritta, nonchè nozioni di igiene generale e speciale; nozioni di statistica sanitaria; nozioni di educazione fisica; assistenza ai minorati psichici e fisici; ordinamento sanitario dello Stato; ordinamento dell'Opera nazionale maternità infanzia; nozioni di legislazione sanitaria; nozioni di legislazione sociale.

Tutte le prove si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorni, dell'ora e del luogo in cui le varie prove d'esame saranno tenute.

Art. 10.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della Commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale dell'Opera.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo l'ordine della graduatoria, con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra o categorie assimilate. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, in tutto od in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso, nei limiti consentiti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati direttori sanitari provinciali di 3ª classe in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale sarà loro corrisposto un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado 5° dell'Opera, già 8° dello Stato, di gruppo *A*. Ai provenienti da altri ruoli del personale dello Stato, dell'Opera e di altri Enti di diritto pubblico saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

L'assegnazione delle sedi vacanti verrà fatta d'ufficio, indipendentemente dall'ordine della graduatoria di merito, tenendo conto per quanto possibile, delle preferenze manifestate dai vincitori all'atto della pubblicazione della graduatoria predetta.

I dirigenti sanitari che supereranno, con esito favorevole, il periodo di prova saranno nominati in ruolo, nel grado 5° del personale dell'Opera, già grado 8° dello Stato, gruppo *A*, del ruolo sanitario del personale provinciale con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per gli impiegati statali di grado corrispondente ed alle altre condizioni stabilite nel regolamento organico.

I direttori sanitari, invece, che fossero ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati.

Art. 13.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale dell'Opera.

Roma, addì 16 ottobre 1961

Il presidente: prof. G. CARONIA

Il direttore generale: avv. C. CUTTITTA

(7403)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Agrigento

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 luglio 1958, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Agrigento;
Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1961, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Agrigento, nell'ordine appresso indicato:

1. Perta dott. Angelo . . . punti 79,24 su 132
2. De Gaetano dott. Giuseppe . . » 76,16 »
3. Ferraro dott. Domenico . . . . » 75,81 »
4. Vercesi dott. Celestino . . . . » 74,37 »
5. Romano dott. Antonio . . . . » 74,26 »
6. Merolli dott. Rocco . . . . . » 73,62 »
7. Macaluso dott. Bartolomeo . . . » 72,83 »
8. Gaetti dott. Giuseppe . . . . . » 71,75 »
9. Martegani dott. Aldo . . . . » 68,92 »
10. Facciolo Francesco Paolo . . » 64,50 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(8976)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di insegnante di storia della musica e bibliotecario nel Conservatorio di musica di Palermo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennato 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1960, registro n. 61, foglio n. 102, col quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami al posto di insegnante di storia della musica e bibliotecario nel Conservatorio di musica di Palermo (II ruolo - coeff. 325);

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di insegnante di storia della musica e bibliotecario presso il Conservatorio di musica di Palermo (II ruolo - coefficiente 325), è così composta:
Barblan maestro Guglielmo, titolare di storia della musica e bibliotecario nel Conservatorio di musica di Milano;
Colacicchi maestro Luigi, titolare di storia della musica e bibliotecario nel Conservatorio di musica di Firenze;
Lunghi maestro Ludovico Fernando, titolare di armonia e contrappunto nel Conservatorio di musica di Roma.
Il dott. Andreoni Sergio, consigliere di 1ª classe nell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione, svolgerà le funzioni di segretario.

Art. 2.

La spesa di funzionamento della Commissione giudicatrice, che si presume di L. 400.000 (quattrocentomila); graverà sul cap. 15 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1961-62.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1961

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1961
Registro n. 57, foglio n. 327.

(8028)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso a due posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica.

Le prove scritte del concorso a due posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva, indetto con il decreto ministeriale 1º aprile 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 29 aprile 1961, avranno luogo a Roma, presso l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria e agricoltura, in via Piemonte n. 26, nei giorni 12, 13 e 14 dicembre 1961, con inizio alle ore 8,30.

(8983)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esame a quattordici posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (tabella G) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 11 aprile 1959.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel «Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni» n. 31 del 1º novembre 1961, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 settembre 1961, n. 930, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1961, registro n. 36, foglio n. 18, che approva la graduatoria del concorso per esame a quattordici posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (tabella G) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale 11 aprile 1959, n. 622.

(8029)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2837 del 20 aprile 1961, con cui è stato indetto pubblico concorso per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 5984 del 20 settembre 1961, con cui fu stabilita l'ammissione agli esami delle concorrenti risultate in possesso dei necessari requisiti documentati a norma di legge;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto 12 giugno 1961 n. 3821 pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 20 giugno 1961;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1960:

1. Sabbatini Fermina . . . . . punti 56,10 su 100
2. Laschi Rita . . . . » 54,57 »
3. Ridolfi Maria Pia . . . . . . » 52,15 »
4. Cavallaro Maria . . . . . . » 50,40 »
5. Pugliese Filomena . . . . . » 50.00 »
6. Ianni Palarchio Lina . . . . . » 48,82 »
7. Bernardi Olimpia . . . . . . » 48,80 »
8. Porco Ilde . . . . » 48,58 »
9. Brazioli Ugolina . . . . . . » 48,43 »
10. Russo Teresa . . . . » 47,90 »
11. Covi Lucia . . . . » 47,33 »
12. Napoleoni Luigia . . . . . . » 47,30 »
13. Bartucci Carolina . . . . . . » 47,15 »
14. Feudo Eva . . . . » 45,50 »
15. Menzano Maria . . . . . . » 45,10 »
16. Lavia Gina . . . . » 44,55 »
17. Carnevale Giovanna . . . . . » 44,43 »
18. Grisolia Ida . . . . » 43,80 »
19. Montalbano Maria . . . . . . » 43,57 »
20. Martino Onorina . . . . . . » 43,47 »
21. Leso Luigia . . . . » 42,99 »
22. Oliveti Iolanda . . . . . . » 42,69 »
23. Pedace Maria Vincenza . . . . » 41,60 »
24. Presta Filomena . . . . . . » 41,03 »
25. Lio Teresa . . . . » 40,70 »
26. Capalbo Annunziata . . . . . » 40,43 »
27. Cupelli Peppina . . . . . . » 40,37 »
28. Perri Maria Annunziata . . . . » 40,17 »
29. Leonetti Pierina . . . . . . » 39,30 »
30. Russo Giovanna . . . . . . » 38,00 »
31. Lucchesi Emilia . . . . . . » 37,20 »
32. Andreotti Maria . . . . . . » 37,13 »
33. Schiavello Maria . . . . . . » 36,00 »
34. Palermo Fortunata . . . . . » 35,00 »
35. Siliberti Anna . . . . » 34,30 »
36. Reali Chiarina . . . . . . punti 34,07 su 100
37. Molinaro Adelina . . . . . . » 34,00 »
38. Converti Maria Grazia . . . . » 33,74 »
39. Iacucci Barbara . . . . . . » 33,58 »
40. Tricarico Ilde . . . . » 33,20 »
41. Lio Aurora . . . . » 32,50 »
42. De Rosa Ada . . . . » 32,45 »
43. Rosati Raffaella . . . . . . » 32,30 »
44. Bartolini Carolina . . . . . » 31,80 »
45. Aprigliano Laura . . . . . . » 31,70 »
46. Balestri Maria Teresa . . . . . » 30,85 »
47. Granata Lucia . . . . » 30,80 »
48. Guerra Franca . . . . » 30,52 »
49. De Pascale Angela, coniugata . . » 30,00 »
50. Balzano Maria . . . . » 30,00 »

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e pubblicato per otto giorni consecutivi nell'albo pretorio dello Ufficio sanitario provinciale di Cosenza o dei Comuni interessati.

Cosenza, addì 20 novembre 1961

Il medico provinciale: CHIMENTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari data n. 7115, col il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1960;

Esaminate le domande delle singole candidate con l'indicazione delle sedi preferite;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoindicate candidate sono dichiarate vincitrici del concorso in narrativa e sono assegnate alla condotta a fianco di ciascuna indicate:

1) Sabbatini Fermina: Acquaformosa;
2) Laschi Rita: Mormanno;
3) Ridolfi Maria Pia: Tortora;
4) Cavallaro Maria: Santa Domenica Talao;
5) Pugliese Filomena: Rossano 2ª sede;
6) Ianni Palarchio Lina: Cleto 1ª sede;
7) Bernardi Olimpia: Celico;
8) Porco Ilde: Fiumefreddo Bruzio;
9) Brazioli Ugolina: Belmonte Calabro,
10) Russo Teresa: Campana;
11) Covi Lucia: Cleto 2ª sede;
12) Napoleoni Luigia: Canna;
13) Bartucci Carolina: Cerzeto;
14) Menzano Maria: Longobucco 2ª sede;
15) Lavia Gina: Malvito;
16) Montalbano Maria: Nocara;
17) Martino Onorina: Zumpano.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio sanitario provinciale di Cosenza e dei Comuni interessati.

Cosenza, addì 20 novembre 1961

(8079) *Il medico provinciale*: CHIMENTI

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.